

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. QUADRO GENERALE DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA AL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE.

La direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, pubblicata sulla GUUE il 29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa (cfr. articolo 26), entro il 19 aprile 2016, per essere integralmente applicata dal successivo 20 aprile 2016.

L'esigenza di procedere con la predetta direttiva 2014/35/UE ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione che alla precedente direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 – direttiva che a sua volta costituiva la codificazione della direttiva 73/ 23/CEE e successive modificazioni –, relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, è necessario apportare varie modifiche procedendo opportunamente, a fini di chiarezza, alla sua rifusione.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per il materiale elettrico, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di materiale elettrico anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sul materiale elettrico.

Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della nuova Direttiva si può fare riferimento alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse.

La direttiva da recepire, come già la precedente, disciplina il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione che è nuovo sul mercato dell'Unione al momento della sua immissione sul mercato, vale a dire il materiale elettrico nuovo prodotto da un fabbricante stabilito nell'Unione o quello, nuovo o usato, importato da un paese terzo, e si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Come per tutte le direttive del nuovo approccio è previsto che gli operatori economici sono responsabili della conformità del materiale elettrico alla direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione d'interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al

rispettivo ruolo, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di solo di materiale elettrico conforme alla direttiva.

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità resta quindi obbligo esclusivo del fabbricante. La presente direttiva non prevede alcuna procedura di valutazione della conformità che richieda l'intervento di un organismo notificato.

È necessario garantire che il materiale elettrico proveniente da paesi terzi che entra nel mercato dell'Unione sia conforme alla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tale materiale elettrico. È pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato materiale elettrico conforme alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e di non immettere sul mercato materiale elettrico che non è conforme a tali prescrizioni o presenta un rischio. E' inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura del materiale elettrico e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

All'atto dell'immissione del materiale elettrico sul mercato, ogni importatore deve indicare sul materiale elettrico in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni per i casi in cui le dimensioni o la natura del materiale elettrico non consentano tale indicazione. Le eccezioni comprendono il caso in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul materiale elettrico.

Il distributore mette il materiale elettrico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del materiale elettrico non incida negativamente sulla sua conformità.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul materiale elettrico in questione.

Garantire la tracciabilità del materiale elettrico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di individuare, ai fini dei propri interventi, gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato materiale elettrico non conforme.

La direttiva si limita a formulare gli obiettivi di sicurezza. Per agevolare la valutazione della conformità a tali obiettivi, è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, conferire la presunzione di conformità al materiale elettrico conforme alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione.

Per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione deve essere assicurata ricorrendo alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla Commissione elettrotecnica internazionale o a norme nazionali

Per un'efficace tutela degli utilizzatori e dei terzi è necessaria una valutazione della conformità ai relativi obiettivi di sicurezza.

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che il materiale elettrico messo a disposizione sul mercato è conforme agli obiettivi di sicurezza, è prevista una procedura di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità,

che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è previsto quale sia la procedura di valutazione della conformità da scegliere.

I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della direttiva sulla conformità del materiale elettrico alle prescrizioni stabilite dalla direttiva stessa e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, nei casi in cui il materiale elettrico sia regolamentato da vari atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili devono essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

In generale, il materiale elettrico deve recare la marcatura CE, che indicano la sua conformità ed è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE e le sue relazioni con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008.

Le procedure di valutazione della conformità di cui alla direttiva da recepire non richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità,

Il materiale elettrico deve essere considerato non conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che al materiale elettrico si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Compete agli Stati membri scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

La direttiva 2006/95/CE prevede già una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione di una misura presa da uno Stato membro nei confronti del materiale elettrico che considera non conforme. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali tale attuale procedura di salvaguardia è stata tuttavia migliorata al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

Il sistema attuale è stato inoltre completato con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione al materiale elettrico che presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. Tale procedura consente inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tale materiale elettrico.

È stato infine previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato e di mettere in servizio, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, materiale elettrico che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, è già stato immesso sul mercato a norma della direttiva 2006/95/CE. I distributori possono quindi fornire materiale elettrico immesso sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della nuova direttiva.

2. OPZIONI

La Direttiva stabilisce requisiti di conformità uniformi e dunque ha sostanzialmente un approccio di armonizzazione massima.

L'unica opzione prevista per gli Stati membri è sostanzialmente quella linguistica per la quale vengono di seguito evidenziate in dettaglio i riferimenti ai relativi articoli e paragrafi della direttiva, unitamente alla scelta che si propone nell'articolato del decreto legislativo in questa sede di recepimento:

a) **Articolo 6, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 2: SI.** Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione degli strumenti di misura in questione e nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già in parte esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nella vigente legge, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva.

3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva 2014/35/UE, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 21), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e secondo i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*":

Il termine di scadenza della delega è fissato al 19 febbraio 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Per il recepimento della nuova Direttiva è stata utilizzata la tecnica dell'abrogazione della previgente disciplina contenuta nella legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 72/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, con integrale sostituzione con il nuovo testo del decreto legislativo al fine di ricondurre la disciplina unitaria della materia in un unico nuovo corpo normativo.

La predetta legge n.791/1977 infatti era già stata oggetto di modifiche prima con il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e poi con il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277, entrambi finalizzati all'attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, che ha modificato la citata direttiva 72/23/CEE.

Il decreto legislativo di recepimento provvede anche ad abrogare tutte le disposizioni di tutti e tre gli atti normativi qui richiamati.

La direttiva 2006/95/CE, essendo un provvedimento di mera codificazione della direttiva 73/23/CEE, non aveva comportato modifiche alla legge vigente e non rende necessarie ulteriori specifiche disposizioni nel testo del nuovo decreto legislativo anche se è quest'ultima direttiva che viene abrogata con la rifusione operata dalla direttiva 2014/35/UE che viene recepita con il presente decreto legislativo.

Per un certo numero degli articoli del nuovo decreto legislativo, quando non si tratta di disposizioni totalmente aggiuntive, sono state sostanzialmente riprodotte con le opportune modifiche le disposizioni oggi già vigenti.

D'altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di decreto legislativo consta di ventuno articoli e tre allegati.

Con l'articolo 1, è stata sostanzialmente aggiornata e corretta la terminologia in precedenza riportata dall'articolo 1, primo comma, della legge n.791/1977, già sostanzialmente conforme anche alla nuova direttiva, che ha lo stesso **campo di applicazione** e le stesse **esclusioni** delle analoghe direttive precedenti, per adattare tale terminologia e adeguarla a quella dell'articolo 1 della direttiva recepita con il presente decreto nonché dell'allegato II della direttiva stessa, concernente le esclusioni, che già nel testo vigente era già recepito all'interno dell'articolo e non come allegato alla legge. Si sono altresì apportate modifiche alle previsioni già inserite nell'articolo 2 della legge n.791/1977 per recepire completamente le limitate innovazioni terminologiche che l'articolo 2 della nuova direttiva introduce in materia di **messa a disposizione del mercato** e di **obiettivi di sicurezza** e si aggiunge uno specifico comma 5, per esplicitare anche nella norma nazionale le disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva in materia di **forniture di elettricità**. Il comma 4 dell'articolo è peraltro perfettamente conforme all'articolo 4 della direttiva in materia di **libera circolazione**.

Con l'articolo 2, sono conformemente riprodotte le **definizioni** contenute all'articolo 2 della direttiva da recepire.

I successivi articoli da 3 a 8, in conformità agli articoli da 6 a 11 della nuova direttiva, stabiliscono gli **obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori**; stabiliscono inoltre **quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli**

importatori e distributori, nonché gli obblighi di informazione necessari all'**identificazione degli operatori economici** responsabili della conformità dei materiali elettrici.

Gli articoli 9, 10 e 11 allineano completamente le pregresse disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della legge vigente, alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva da recepire, concernenti la **presunzione di conformità** dei materiali elettrici **sulla base**, rispettivamente, di **norma armonizzate**, di **norme internazionali** e di **norme nazionali**.

L'articolo 12 recepisce puntualmente le parziali innovazioni contenute agli articoli 15 e 16 della direttiva in materia di **dichiarazione di conformità UE** e di **principi generali della marcatura UE**. Si evidenzia che le pregresse disposizioni in materia contenute nelle legge n.791/1977, riferiti alla valenza della marcatura CE sono state aggiornate per riferirle all'identica valenza della dichiarazione di conformità UE che è il principale presupposto di tale marcatura. Si evidenzia inoltre che nel testo proposto non sono più riprodotte le disposizioni che facevano riferimento ad ipotesi di ricorso in sede di controllo ad organismi notificati che non hanno più spazio nella nuova direttiva, nonché quelle che facevano riferimento ad una facoltà transitoria per i fabbricanti che non è più attuale. E' evidente che l'eliminazione del pregresso riferimento agli organismi notificati, non fa venir meno invece la necessità, sulla base del generale quadro normativo vigente, che in caso di contestazione della conformità del materiale elettrico il fabbricante o il suo rappresentante producano le loro controdeduzioni del documentandole con prove di laboratori accreditati secondo la disciplina che in materia di accreditamento è contenuta nel regolamento (CE) n. 765/2008.

L'articolo 13, allinea la pregressa normativa relativamente alle **regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE** contenute nell'articolo 17 della direttiva, ed evita di riprodurre le attuali disposizioni in materia di altri marchi che possano trarre in inganno i terzi, in quanto in parte superflue ed in parte riconducibili alle generali disposizioni vigenti in materia di pratiche commerciali scorrette.

E' stato abbandonato il riferimento (**già nell'articolo 8 della legge n.791/1977**), che conteneva norme in materia organismi di normalizzazione ed organismi notificati, che risultano superate dalle innovazioni intervenute in materia in sede europea anche con altri atti normativi nel frattempo già entrati in vigore. Per gli organismi notificati si rinvia a quanto chiarito con riferimento all'articolo 12 relativamente alla necessità per i controlli tecnici di avvalersi di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

L'articolo 14 contiene disposizioni in materia di **vigilanza del mercato e di controlli e disposizioni in materia sanzionatoria**, recependo nel testo, ai commi da 1 a 4, l'articolo 18 della direttiva (anche relativamente all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765 del 2008), e dando piena attuazione, con i commi 5, 6, 7 e 8, all'articolo 24 della medesima direttiva.

Quanto alle autorità di sorveglianza del mercato e di controllo, non vi sono innovazioni sostanziali rispetto al testo vigente, che già individuava a tal fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui oggi è subentrato il Ministero dello sviluppo economico, che si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti. Anche il ruolo di collaborazione alle attività di controllo da parte degli Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è già previsto nella norma vigente, che faceva riferimento agli ispettorati del lavoro. E' pure mantenuto l'attuale riferimento alla collaborazione di altre amministrazioni dello Stato, con riferimento implicito soprattutto alla

Guardia di finanza, secondo le norme del proprio ordinamento, ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esplicitamente richiamata nella parte successiva del comma relativamente ai compiti istituzionali di controllo alle frontiere, nonché alla collaborazione delle autorità pubbliche locali nell’ambito delle rispettive competenze.

Infine, relativamente alle sanzioni pecuniarie amministrative, i commi da 5 a 7 riformulano quelle previste da testo vigente, mantenendone l’impianto generale e riformulandone il testo con gli opportuni adattamenti alle nuove terminologie utilizzate dalla direttiva per definire obblighi e soggetti obbligati, aggiornando gli importi all’euro con gli opportuni arrotondamenti ed adattamenti e, in particolare, riformulando il comma 7 con riferimento alla non conformità solo formali ora previste dalla nuova direttiva. Al comma 8 è prevista l’attribuzione della competenza sanzionatoria alle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti.

I successivi articoli da 15 a 18 sono finalizzati a recepire, per la parte nazionale, le prescrizioni di cui agli articoli da 19 a 22 della direttiva da recepire come di seguito riportato:

- l’art. 15, che recepisce l’articolo 19 della direttiva e tratta le **procedure a livello nazionale da seguire per il materiale elettrico** per il quale, in sede di vigilanza del mercato, si riscontri **che presenta rischi** per aspetti inerenti alla protezione delle persona, degli animali o dei beni;
- l’art. 16, che recepisce l’articolo 20 della direttiva e tratta le **procedure di salvaguardia dell’Unione** per la parte che non riguarda compiti della Commissione europea, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico adotti le misure necessarie per il ritiro da mercato nazionale di materiali elettrici non conformi e curi le relative comunicazioni con la Commissione europea;
- l’art.17, che disciplina le procedure che il Ministero dello sviluppo economico deve seguire nel caso in cui venga accertato che un **materiale elettrico** presenti un **rischio** per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni **pur essendo conforme** alle prescrizioni vigenti;
- l’art.18, che disciplina le cosiddette “**non conformità formali**”; dette non conformità formali, come disciplinate dall’articolo 22 della nuova direttiva, si riferiscono ad aspetti che non riguardano i requisiti di sicurezza; il Ministero dello sviluppo economico chiede in tali casi agli operatori economici interessati di porre fine allo stato di non conformità in questione e se la non conformità permane il ministero adotta tutte le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico.

;

L’allegato I, concerne gli **obiettivi di sicurezza del materiale elettrico**, adeguando i progressi riferimenti e la terminologia alle previsioni del corrispondente allegato I della nuova direttiva.

L’allegato II concerne sia disposizioni per la marcatura CE, trasferite ora nell’articolato del decreto legislativo, sia la **dichiarazione di conformità UE**, resa ora conforme a quella di cui all’allegato IV della nuova direttiva.

L’allegato III rende conforme al nuovo allegato III della direttiva, sempre relativo alle procedure di **controllo interno della produzione** da utilizzare per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.

L'ART. 19 contiene l'**abrogazione della** legge n. 791 del 1977 unitamente a ai successivi decreti legislativi di modifica della legge medesima, contenenti fra l'altro disposizioni transitorie che hanno già esaurito i loro effetti (articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626) o disposizioni che fanno riferimento a tale norma abrogata ovvero che contengono disposizioni di vigilanza e sanzionatorie (decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277), ora integralmente sostituite dalle nuove formulazioni delle relative norme.

L'ART. 20 introduce le **disposizioni finali e transitorie** che riguardano la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva 2014/35/UE, e le disposizioni transitorie per i materiali elettrici conformi alla disciplina previgente, in conformità all'articolo 25 della medesima direttiva; è inoltre ivi previsto, in attuazione del medesimo articolo 26, che tutti i riferimenti alla abrogata direttiva 2006/95/CE (e, naturalmente, alle direttive in essa codificate), contenuti in norme nazionali vigenti, si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/35/UE secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI di quest'ultima direttiva.

L'ART. 21 introduce la clausola di invarianza finanziaria; lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.

Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato previsto il presente articolo contenente un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.